

SINTESI INTERPELLI GIUGNO 2024

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 142 del 24/06/2024

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – d.m. 17 giugno 2014

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. In tal caso, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici, ai sensi dell'articolo 23-bis del CAD), e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Prassi correlata: Risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E; Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E; Interpelli n. 403 e 417 del 2019 (è stato precisato che quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") e dai relativi decreti attuativi, siano questi di ordine generale (cfr. i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, rispettivamente in tema di regole tecniche per le firme elettroniche, la conservazione e la formazione dei documenti informatici), sia nello specifico propri dell'ambito tributario (si veda il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto").

Risposta n. 141 del 24/06/2024

IVA – Debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso – possibilità di ricorrere all'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972

Come si legge nell'Interpello, nel caso di specie con riferimento all'accertamento relativo al periodo di imposta 2002 sembrano ricorrere tutte le condizioni normativamente previste affinché l'istante possa esercitare il diritto di rivalsa: infatti, l'atto impositivo è divenuto definitivo e l'istante ha provveduto al pagamento in via agevolata, in un'unica soluzione, della maggiore imposta accertata iscritta a ruolo, avvalendosi della rottamazione-quater. L'assolvimento, anche se mediante l'istituto della rottamazione-quater, dell'imposta dovuta consente di esercitare la rivalsa, ai sensi dell'art. 60, settimo comma del Decreto IVA, dell'IVA effettivamente versata (in linea con quanto già chiarito con riferimento ad altri istituti definitivi; cfr. Interpelli nn. 128 e 129 del 23 aprile 2019 e n. 422 del 22 giugno 2021). L'istante potrà esercitare la rivalsa anche della quota del debito IVA relativa al periodo di imposta 2002, estinta mediante compensazione, ad opera dell'ufficio, con il credito IVA di cui è stato denegato il rimborso.

Prassi correlata: Circolari n. 35/E del 17 dicembre 2013 e n. 23/E del 25 settembre 2017, punto 6.3.

Risposta n. 140 del 24/06/2024

Agevolazioni – Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che una fattura inviata al Sistema di Interscambio ("SdI"), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. Dunque, una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'art. 21 e ss. del Decreto IVA, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data, si ha per tempestivamente emessa. Qualora l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi, e il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell'operazione ed una successiva di trasmissione della stessa allo SdI), laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto "in fattura" applicato.

Prassi correlata: Interpello n. 103 del 13 maggio 2024.

Risposta n. 139 del 21/06/2024

Compensazione crediti di imposta agevolativi – articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – Obbligo di apposizione del visto di conformità

L'Interpello precisa che il c.d. credito Super-Ace può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'utilizzo in compensazione di tale credito non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 241/1997. Inoltre, nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti Super-ACE e di quelli relativi a bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale - e all'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi - pro tempore vigenti.

Prassi correlata: Interpelli nn. 394 e 395 del 25 luglio 2023. Cfr. anche la Circolare 25 settembre 2014, n. 28/E (è chiarito che, con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, devono essere esclusi dall'obbligo di apposizione dello stesso i crediti il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa).

Risposta n. 136 del 20/06/2024

Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che nel nostro ordinamento l'utilizzo dei crediti in compensazione e la preclusione allo stesso sono oggetto di molteplici previsioni normative, ha ribadito che il divieto di cui all'art. 37, comma 49–quinquies, citato (i.e. divieto alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 100.000) non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, qualora i pagamenti di tale rateazione risultino regolari.

Risposta n. 135 del 18/06/2024

Agevolazione ex articolo 82, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice terzo settore)

Sono forniti alcuni chiarimenti in relazione alla fruizione dell'agevolazione (i.e. applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) prevista dall'art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore ad un contratto di vendita con riserva di proprietà, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.. È specificato che ai fini fiscali le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, e dunque ai fini dell'imposta di registro il contratto in questione è parificato a quelli traslativi. Ai fini della tassazione indiretta, sussiste una equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita con riserva di proprietà, con la conseguenza che l'agevolazione prevista dall'art. 82, comma 4, citato si applica anche con riferimento a tali ultimi contratti.

Prassi correlata: Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, paragrafo 5.2.

Risposta n. 134 del 18/06/2024

Soccida semplice e monetizzata – Trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato il panorama giurisprudenziale ed interpretativo di riferimento, ha svolto alcune riflessioni sul tema, ai fini delle imposte dirette e IVA. In particolare, è precisato che la rivendita della cc.dd. Quota di Accrescimento, acquistata dal Soggetto Istante al termine del contratto di soccida, non darà luogo in capo allo stesso a redditi agrari, ma a redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi di impresa contenute nell'art. 56 del TUIR. Inoltre, nella soccida monetizzata qualora il soccidario non effettui operazioni attive rilevanti ai fini IVA non potrà detrarsi l'IVA assolta sugli acquisti, anche se inerenti, perché a valle effettua operazioni fuori campo IVA.

Giurisprudenza correlata: Corte di Cassazione, Sentenza n. 987 del 2022 (è chiarito che ai fini IVA, rivestendo il soccidante e il soccidario la qualifica di imprenditori agricoli gli stessi possono applicare il regime speciale di cui all'art. 34 del Decreto IVA all'operazione di vendita dei capi acquisiti dal soccidario (acquisto quota di accrescimento spettante al soccidario). Cfr. anche la Circolare 27 aprile 1973, n. 32, parte VII, nonché la Circolare 9 febbraio 1995, n. 48.

Risposta n. 133 del 17/06/2024

Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell'attività di restauro e manutenzione, nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti, di un teatro, di proprietà di un ente territoriale, affidato in concessione ad una Fondazione

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa di riferimento nonché un parere rilasciato dal competente Ministero della Cultura, ha ribadito che con riferimento alle erogazioni ricevute da una Fondazione (nel caso di specie, di diritto privato, senza fini di lucro) per gli interventi di restauro da effettuare su un Teatro (concesso in affidamento alla Fondazione, dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono essere ammesse al Credito di imposta Art-Bonus. Tanto in ragione dell'appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, il credito di imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per gli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari del bene. Le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione dell'attività spettacolistica, non rientrano invece nell'ambito di applicazione del credito di imposta.

Prassi correlata: Circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E (è precisato che il credito di imposta spetta alle erogazioni liberali effettuate in denaro e destinate al «sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival,

delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione»). Cfr. anche la Circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E.

Risposta n. 132 del 12/06/2024

Costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione – Articolo 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Nel caso di specie, il legato testamentario delle azioni è soggetto a tassazione concorrente in Francia (Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono oggetto del legato) e in Italia, Stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta in ambedue gli Stati. È stato precisato che in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all'acquisizione della partecipazione medesima, compresa l'imposta di successione e donazione, anche se pagata all'estero. Con la conseguenza che nel caso di specie, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni, il soggetto Istante potrà tenere conto dell'imposta di successione assolta in Francia che, tra l'altro, comprende quella dovuta in Italia.

Prassi correlata: Circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165

Risposta n. 129 del 5/06/2024

Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all'imposta di bollo

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, poiché nel caso di specie la quietanza di pagamento (rilasciata con apposito documento) si sostanzia in un documento distinto dalla fattura (che ha già scontato l'imposta di bollo) si rende applicabile l'imposta di bollo secondo la regola generale. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere presentata agli uffici dell'Agenzia delle Entrate apposita richiesta di autorizzazione, nonché dovranno essere posti in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972. Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

Prassi correlata: Interpello del 5 febbraio 2020, n. 21 (è chiarito che le quietanze in linea generale devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per esemplare; non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all'imposta di bollo). Per quanto concerne le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si rimanda anche all'Interpello del 15 settembre 2020, n. 351.

Risposta n. 128 del 3/06/2024

Gruppo IVA – inclusione di una nuova società – errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive – articolo 70-bis e seguenti del DPR 22 ottobre 1972, n. 633

Nel caso di specie, la Società Istante afferma di essere il Rappresentante di un Gruppo IVA costituitosi a decorrere dal 1° gennaio 2020; nel 2023, tale Società ha acquisito il 100% del capitale sociale di BETA, la quale però risulta essere stata inclusa nel Gruppo IVA soltanto il 13 febbraio 2024, con effetto dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, BETA ha dovuto ricevere le fatture dai fornitori ed emettere le fatture ai clienti che ne facevano richiesta con la propria partita Iva, dal momento che l'indicazione della partita Iva del Gruppo ne determinava lo scarto. In tale fattispecie, a giudizio dell'Agenzia delle Entrate si potranno applicare le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 8, lettera b), del Decreto Legislativo n. 471/1997, al fine di regolarizzare le fatture ricevute riportanti l'errata indicazione della partita IVA della società BETA in luogo di

quella del Gruppo IVA. Le fatture di acquisto, una volta regolarizzate, potranno partecipare alla liquidazione IVA del Gruppo.

Prassi correlata: Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018; Risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021; Interpello n. 635 del 30 settembre 2021 (è precisato che è consentito presentare tardivamente la dichiarazione di inclusione di un soggetto nel Gruppo IVA, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis).

Risposta n. 127 del 3/06/2024

IVA – Esigibilità IVA operazioni ante fallimento – compilazione della dichiarazione annuale IVA – articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322

La Società Istante benché dichiarata fallita ha continuato ad operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in ambito nazionale, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali, sino al passaggio dei POD ad altro gestore. Le fatture ricevute in data successiva a quella di dichiarazione di fallimento sullo SDI sono quasi tutte caratterizzate dal fatto che non è possibile individuare la ripartizione del consumo secondo la competenza tra periodo ante e post fallimento. L'Interpello ha precisato che, nel presupposto che la fattura deve contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, in assenza di contatori deputati alla lettura dei consumi di energia e gas alla data del fallimento la soluzione percorribile è quella di ripartire i consumi (ante fallimento e post-fallimento), per il lasso temporale indicato in fattura, utilizzando il criterio del pro rata temporis su base giornaliera.

Prassi correlata: Interpello n. 230 del 2021.

Risposta n. 126 del 3/06/2024

IVA – Note di variazione – Infruttuosità procedura concordato preventivo – articolo 26 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633

Sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'applicazione dell'art. 26 del Decreto IVA. È precisato che tenuto conto che il concordato preventivo, di cui è parte il Soggetto Istante in qualità di creditore, è stato avviato prima del 26 maggio 2021, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 26 del Decreto IVA ante riforma, con la conseguenza che ai fini dell'emissione della nota di variazione si dovrà attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale (cfr. anche la Circolare n. 77/E del 2000).

Prassi e giurisprudenza correlata: Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 13.2; Corte di Cassazione Ordinanza n. 24056 del 6 settembre 202 (è precisato che la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di consecuzione di procedimenti che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico).

Risposta n. 123 del 3/06/2024

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Plusvalenze realizzate da soggetto non residente. Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti (legge 3 marzo 2009, n. 20)

Nel caso di specie, un Contribuente - con doppia cittadinanza, italiana e statunitense, assunto, negli Stati Uniti, dalla società ALFA - ha chiesto chiarimenti in ordine alla tassazione di una plusvalenza realizzata a seguito

della cessione delle partecipazioni detenute nella società italiana BETA S.r.l. E' chiarito che tale plusvalenza non è imponibile in Italia, in base all'art. 13, paragrafo 4, del Trattato Italia-Usa.

Prassi correlata: *Interpello del 20 marzo 2022, n. 135 (in tale Interpello, sebbene con riguardo alla Convenzione con il Belgio, è chiarito che l'art. 13, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente).*

Risposta n. 122 del 3/06/2024

Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 – Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali

Nel caso di specie la Società Istante - attiva nel settore del turismo "incoming" - si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. Tale piattaforma, agendo quale intermediaria tra il venditore (ossia la struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. Inoltre, non trattiene alcun dato sensibile del cliente. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa anche sovranazionale di riferimento, ha specificato che il soggetto Istante assume la qualifica di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, divenendo pertanto destinataria degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L'Interpello cita anche le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy" elaborate dall'OCSE, accompagnate dal relativo Commentario).

Risposta n. 120 del 3/06/2024

Applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 (compensi per servizi tecnici) della Convenzione tra Italia e Uganda per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 10 febbraio 2005, n. 18, e 8 del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Tanzania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 7 ottobre 1981, n. 667

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le disposizioni convenzionali di interesse, ha specificato che le attività svolte da una società italiana nell'ambito di due contratti (i.e. Upstream e Midstream) non sono riconducibili ai compensi per servizi tecnici di cui alla Convenzione con l'Uganda e a quelli manageriali di cui alla Convenzione con la Tanzania. Infatti, le prestazioni rese in virtù di tali contratti includono per una parte significativa, se non addirittura prevalente, anche servizi di tipo industriale, logistico e di approvvigionamento, che esulano sia dalla nozione di consulenze industriali o manageriali (di cui alla Convenzione con la Tanzania) sia dalla nozione di servizio di carattere amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza (di cui alla Convenzione con l'Uganda). I relativi compensi, dunque, riconducibili nell'ambito dell'art. 7 delle citate Convenzioni, devono essere assoggettati a imposizione esclusiva in Italia.

Prassi correlata: *Circolare n. 9/E del 2015 (è chiarito che la definizione interna di reddito prodotto all'estero si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito).*